

***SVILUPPO DELLA PRODUZIONE FOTOVOLTAICA***  
**RECENTI SVILUPPI E CONSIDERAZIONI**

**Dott. Diego Gavagnin**

# Indice


Incentivazione - Conto Energia

Risultati, criticità e prospettive

### Tipologie di incentivazione

1. L'impulso effettivo per sviluppo della produzione fotovoltaica si è avuto in Italia a partire dal 2005 (in seguito all'adozione del decreto legislativo n.387/2003 di recepimento della direttiva 2011/77/CE)
2. Il metodo adottato è da sempre stato quello del conto energia (incentivo assegnato alla produzione, l'energia elettrica prodotta può poi essere direttamente utilizzata ovvero ceduta al mercato)
3. Il primo conto energia (DM 28 luglio 2005 e seguenti) introduce un sistema di ammissione basato sulla selezione di progetti (l'incentivo è comunque erogato a valle dell'entrata in esercizio, ma il livello dell'incentivo è determinato al momento dell'assegnazione)
4. Dal 2007 con il DM 19 febbraio 2007 (II conto energia) l'incentivo è determinato e assegnato nel momento dell'effettiva entrata in esercizio
5. Il III conto energia conferma questo approccio

## Incentivazione – Conto Energia



## TERZO CONTO ENERGIA

### **DLgs n. 387/03**

Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.



### **DM 6 agosto 2010 Terzo Conto Energia**

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.



### **Delibera AEEG ARG/elt 181/10**

Attuazione del DM 6 agosto 2010

## ART. 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa

**8000 MW**

obiettivo nazionale cumulato al 2020.

**3000 MW**

da impianti “tradizionali” che possono ottenere le tariffe incentivanti previste all’art.8.

**300 MW**

di potenza da impianti integrati con caratteristiche innovative.

**200 MW**

di potenza da impianti a concentrazione.

## ART. 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe

1. Entro 90 giorni per la richiesta della tariffa incentivante
2. Entro 120 giorni il GSE eroga la tariffa incentivante
3. Invio comunicazione per via telematica su piattaforma GSE
4. L'impianto non può essere spostato
5. La cessione dell'impianto o dell'edificio va comunicata entro 30 giorni

### ART. 5 - Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe sono cumulabili esclusivamente con i seguenti contributi pubblici:

- **contributi in conto capitale entro il 30% del costo di investimento per:**

- ✓ impianti su edificio fino a 3 kW;
- ✓ soggetti responsabili (SR) ONLUS con servizi sociali affidati da enti locali
- ✓ aree oggetto di intervento di bonifica;
- ✓ impianti fotovoltaici integrati con soluzioni innovative e a concentrazione;
- ✓ SR su altri edifici pubblici diversi da quelli specificati al punto seguente.

▫ **contributi in conto capitale entro il 60% del costo di investimento per**

- ✓ scuole, ospedali e sedi amministrative.

▫ **finanziamenti a tasso agevolato** (legge n.296 del 2006 art.1, comma 1111)

▫ **fondi di rotazione e garanzia istituiti da enti locali, regioni e provincie autonome**



### ART. 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:

- a) Persone fisiche
- b) Persone giuridiche
- c) Soggetti pubblici
- d) Condomini di unità immobiliari e/o di edifici

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/10:

- a) Con potenza nominale non inferiore a 1 kW
- b) Conformi alle norme tecniche
- c) Con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati
- d) Collegati in rete in un unico punto non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

## ART. 8 - Tariffe incentivanti

|                       |               | TARIFFA CORRISPONDENTE                             |                |  |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
|                       |               | A)   |                | B)   |                | C)   |                |
|                       |               | Impianti in esercizio dal 01/01/2011 al 30/04/2011 |                | Impianti in esercizio dal 01/05/2011 al 31/08/2011 |                | Impianti in esercizio dal 01/09/2011 al 31/12/2011 |                |
| Intervallo di potenza | di            | Impianti su edifici                                | Altri impianti | Impianti su edifici                                | Altri impianti | Impianti su edifici                                | Altri impianti |
| kW                    |               | €/kWh  | €/kWh          | €/kWh  | €/kWh          | €/kWh  | €/kWh          |
| 1                     | $P \geq 3$    | 0,402  | 0,362          | 0,391  | 0,347          | 0,380  | 0,333          |
| 3                     | $P \geq 20$   | 0,377  | 0,339          | 0,360  | 0,322          | 0,342  | 0,304          |
| 20                    | $P \geq 200$  | 0,358  | 0,321          | 0,341  | 0,309          | 0,323  | 0,285          |
| 200                   | $P \geq 1000$ | 0,355  | 0,314          | 0,335  | 0,303          | 0,314  | 0,266          |
| 1000                  | $P \geq 5000$ | 0,351  | 0,313          | 0,327  | 0,289          | 0,302  | 0,264          |
| P                     | $P > 5000$    | 0,333  | 0,297          | 0,311  | 0,275          | 0,287  | 0,251          |

Per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta una tariffa pari a quella della colonna C), terzo quadrimestre 2011, decurtata del 6% all'anno.

Il periodo di incentivazione resta di 20 anni ed è costante in moneta corrente.

### **ART. 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia**

**Per impianti su edificio in regime di scambio sul posto:**

- a) Il SR si dota di un attestato di certificazione energetica
- b) Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, il SR effettua interventi individuati nella medesima certificazione con riduzione di almeno il 10% degli indici di prestazione energetica estiva ed invernale
- c) Il SR si dota di nuova certificazione
- d) Il SR presenta istanza per il riconoscimento del premio
- e) Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia (nei limiti del 30% massimo)

**Per impianti in regime di scambio sul posto su edifici di nuova costruzione**

Maggiorazione del 30% se prestazione energetica per raffrescamento estivo e climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi previsti dall'art. 4 del DPR 59/2009.

## ART. 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

La tariffa individuata all'art.8 viene incrementata del:

**5%** per impianti non su edificio realizzati su aree industriali, commerciali, discariche e cave esaurite ed eventuali aree di pertinenza o di siti contaminati.

**5%** per impianti su edificio in comuni che siano soggetti responsabili e con meno di 5000 abitanti.

**10%** per sostituzione di coperture eternit/amianto.

**20%** per i sistemi con profilo di scambio prevedibile

Per impianti su pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline viene riconosciuta la tariffa calcolata come media aritmetica tra la tariffa per “impianti su edificio” e la tariffa per “altri impianti”.

### ART. 11 e ART. 12 Impianti integrati con caratteristiche innovative

Impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici e di taglia compresa tra 1 kW e 5 MW.

| Intervallo di potenza<br>kW | Tariffa corrispondente<br>€/kWh |
|-----------------------------|---------------------------------|
| $1 \leq P \leq 20$          | 0,44                            |
| $20 < P \leq 200$           | 0,40                            |
| $P > 200$                   | 0,37                            |

Tariffe per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2010  
Per il 2012 e 2013 prevista decurtazione del 2% all'anno  
Riconosciuta per un periodo di 20 anni, costante in moneta corrente

In attesa della guida GSE come previsto dall'art.11, comma 3

### ART. 13 e ART. 14 Impianti a concentrazione

Impianti fotovoltaici a concentrazione di taglia compresa tra 1 kW e 5 MW.

| Intervallo di potenza<br>kW | Tariffa corrispondente<br>€/kWh |
|-----------------------------|---------------------------------|
| $1 \leq P \leq 200$         | 0,37                            |
| $200 < P \leq 1000$         | 0,32                            |
| $P > 1000$                  | 0,28                            |

Tariffe per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2010  
Per il 2012 e 2013 prevista decurtazione del 2% all'anno  
Riconosciuta per un periodo di 20 anni, costante in moneta corrente

In attesa della guida GSE come previsto dall'art.11, comma 3

## Disposizioni finali

### ART. 19

L'incentivo massimo riconosciuto agli enti locali viene confermato per impianti in regime di scambio sul posto e per impianti che entrino in esercizio entro il 31/12/2011 per i quali le procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

### ART. 20

Il decreto introduce ulteriori definizioni per gli impianti ubicati al suolo, pergole, pensiline, tettoie, serre, impianti a inseguimento e frangisole.

### ART. 21

DIA per impianti collocati su edifici se non soggetti a sola comunicazione (art. 11 Dlgs 115/2008) se la superficie non sia superiore a quella del tetto.

È abrogato l'art.5, comma 7 del DM 19/02/2007: necessità di unico provvedimento autorizzativo.

### Iter autorizzativo

- **Art. 12 DLgs 387/03**  
Costruzione, esercizio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono subordinati ad un'autorizzazione unica;  
l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto in conferenza di servizi cui partecipano tutte le Amministrazioni che devono esprimere il proprio parere.
- **Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)**  
Modifica il DLgs 387/03: sola DIA se impianto non superiore a 20 kW per il quale non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (art. 2, comma 158 lettera g).
- **DLgs 115/2008 art. 11, comma 3**  
Per l'installazione di impianti fv in interventi di incremento dell'efficienza energetica, che siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici con stessa inclinazione ed orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi considerati interventi di manutenzione ordinaria e costituiscono attività libera (non DIA ma semplice comunicazione al Comune).





## Titoli abilitativi e procedure ambientali (salvo diversa disciplina regionale)

| IMPIANTI FINO A 20 KW     |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
|                           | TITOLO ABILITATIVO | PROCEDURE AMBIENTALI   |
| TOTALMENTE INTEGRATO      | attività libera    | NO   |
| PARZIALMENTE INTEGRATO    | attività libera    | NO   |
| NON INTEGRATO             | D.I.A.             | NO<br>a meno che non ricadano in area naturale protetta**            |
| IMPIANTI TRA 20 E 1000 KW |                    |  |
|                           | TITOLO ABILITATIVO | PROCEDURE AMBIENTALI   |
| TOTALMENTE INTEGRATO      | attività libera    | NO   |
| PARZIALMENTE INTEGRATO    | attività libera    | NO   |
| NON INTEGRATO             | A.U.*              | NO<br>a meno che non ricadano in area naturale protetta**            |
| IMPIANTI SOPRA I 1000 KW  |                    |  |
|                           | TITOLO ABILITATIVO | PROCEDURE AMBIENTALI   |
| TOTALMENTE INTEGRATO      | attività libera    | NO   |
| PARZIALMENTE INTEGRATO    | attività libera    | NO   |
| NON INTEGRATO             | A.U.*              | Assoggettabilità o V.I.A.<br>se ricadono in area naturale protetta** |

\* A meno che non sia necessario il rilascio di alcuna autorizzazione (art. 12.5 DLgs 387/03) o che occorra un solo atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DM 19 febbraio 2007, sostituisce l'autorizzazione unica.

\*\* In questo caso la soglia di potenza è dimezzata.

### Legge 129/2010

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termini per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi**

**art.1-quater** con il quale vengono fatti salvi gli effetti relativi alla procedure di **DIA** per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, avviate in conformità di previgenti disposizioni regionali, seppur con soglie superiori a quelle di cui alla Tabella A del D.lgs. 387/2003, a patto che entrino in esercizio entro 150 giorni dalla data di conversione del Decreto Legge.

**art.1-quinquies** introduce misure contrastanti le attività speculative legate alla fase autorizzativa di impianti a fonte rinnovabile, prevedendo per mano del Ministro dello Sviluppo Economico idonee misure affinché l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica sia accompagnata da idonee **garanzie finanziarie** a carico del soggetto richiedente.

**art.1-septies** si stabilisce che le tariffe incentivanti di cui all'art.6 del D.M. 19/02/2007 (**tariffe 2010 del secondo conto energia**) vengono riconosciute a tutti i soggetti che entro il 31/12/2010 abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ne abbiano dato comunicazione all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete nonché al GSE ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

## Potenza installata in Italia (comunicazione GSE 8 marzo 2011)

| <b>Stato incentivazione FV al 28 febbraio 2011</b>  | <b>Numero impianti</b> | <b>Potenza</b> |
|---|------------------------|----------------|
| Impianti in esercizio al 31/12/2010 che usufruiscono del 1° e 2° Conto Energia  | n. 153.282             | 3.247 MW       |
| Impianti di cui è stata comunicata al GSE la fine dei lavori entro il 31/12/2010 e per i quali, se entrati in esercizio entro il 30/06/2011, è applicabile quanto previsto dalla legge 129/2010 | n. 58.365              | 3.954 MW       |
| <b>Di questi:</b>   |                        |                |
| <i>Sono effettivamente entrati in esercizio entro il 31/12/2010, per cui il ricorso alle procedure previste dalla legge 129/2010 era avvenuto solo a scopo cautelativo:</i>                     | n. 2.712               | 212 MW         |
| <i>Sono già entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011:</i>   | n. 15.111              | 338 MW         |
| <i>In totale, quindi, gli impianti in esercizio al 28 febbraio 2011 che usufruiscono del 1° e 2° conto energia sono:</i>  | n. 171.105             | 3.797 MW       |
| <i>gli impianti che ai sensi della legge 129/2010 possono ancora beneficiare del 2° conto energia, se entreranno in esercizio al 30/06/2011, sono:</i>  | n. 40.542              | 3.404 MW       |

### **D. lgs. Recepimento direttiva 2009/28/CE (che abroga la direttiva 2001/77/CE)**

**A partire da una situazione di supposta criticità sui costi e criticità nello sviluppo del settore FV sono stabilite disposizioni che pongono particolari condizioni a detto sviluppo**

L'articolo 10 limita l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole.

Dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi è limitato ad una potenza non superiore a 1 MW; nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km. In aggiunta, viene fissata al 10% la superficie massima del terreno agricolo utilizzabile per l'installazione degli impianti.

Tutte queste limitazioni non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni e agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

### **D. lgs. Recepimento direttiva 2009/28/CE (che abroga la direttiva 2001/77/CE)**

#### **Cessazione anticipata del III conto energia**

Al comma 9 per gli impianti fotovoltaici viene di fatto interrotta l'erogazione dell'incentivo del Terzo Conto energia (DM 6 agosto 2010) a far data dal 31 maggio 2011.

Al comma 10, fatti salvi gli impianti rientranti nelle previsioni dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (c.d. Salva Alcoa), per tutti gli altri impianti entranti in esercizio dopo il 31 maggio 2011 è prevista l'adozione di un nuovo decreto ministeriale entro il 30 aprile 2011 sulla base dei seguenti principi:

- determinazione di un limite annuale di potenza incentivabile;
- determinazione di nuove tariffe;
- previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;